



Decreto Dirigenziale n. 119 del 15/06/2011

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 8 Settore provinc.ecologia,tutela dell'amb.,disinquinam.,protez.civ. - SA -

Oggetto dell'Atto:

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA, ART. 269, COMMA 2, D. LGS N. 152/06. DITTA EUROMARMI SRL, CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO NEL COMUNE DI S.GREGORIO MAGNO, LOCALITA' FORLUSO, AREA PIP.

IL DIRIGENTE**PREMESSO:**

- che la Ditta EUROMARMI è titolare di autorizzazione provvisoria D.D. 36 del 29.01.2001 ai sensi del DPR 203/88, art. 12, per l'attività di produzione manufatti in marmo;

- che la Ditta EUROMARMI srl, con sede legale nel Comune di S. Gregorio Magno (SA), Località Forluso, Area P.I.P., Amministratore Unico Stiuso Angelo, nato a S. Gregorio Magno (SA) il 05.08.1970, ha presentato in data 09.04.2008, prot. 307830, istanza di autorizzazione ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/2006 per l'impianto sito nel Comune di S. Gregorio Magno (SA), Località Forluso, Area P.I.P., per l'attività di produzione di manufatti in marmo;

- che la Conferenza di Servizi, convocata ai sensi dell'art. 269, D.Lgs. 152/06, tenuta nella seduta del 29 gennaio 2009, preso atto del parere favorevole dell'Amministrazione Provinciale di Salerno e dell'ASL SA/2, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione con le prescrizioni di seguito riportate:

1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio dell'impianto;

2) comunicare, altresì, al Settore Ecologia di Salerno, i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni, decorrenti dalla data di messa a regime dell'impianto, nonché il numero di campionamenti da effettuare, che dovranno essere non inferiori tre prelievi consecutivi, in accordo con le norme UNI EN;

3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno, inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;

e subordinando il rilascio del Decreto Autorizzativo alla presentazione da parte della Ditta del:

- Certificato della Camera di Commercio aggiornato ed in originale;
- Certificato di conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto ai sensi del DPR N. 445/2000 e s.m.i.;

- dato atto che unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

a) il ciclo produttivo;

b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;

c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Camino	Inquinanti	Concentrazione	Flusso di massa
		mg/Nm ³	gr/h
E1	Polveri	8.26	0.21
E2	Polveri	8.26	0.21
E3	Polveri	8.26	0.21
E4	Polveri	8.26	0.21
E5	Polveri	8.26	0.21

- che a seguito della trasmissione del verbale della Conferenza di Servizi del 29.01.2009, avvenuta con nota del 13.02.2009, prot. 128825, nulla di ostativo è pervenuto da parte degli Enti assenti;

- che con nota del 23.02.2009, prot. 155833, il Comune di S. Gregorio Magno ha trasmesso il Certificato di conformità urbanistica ed edilizia dell'impianto ai sensi del DPR N. 445/2000 e s.m.i. richiesto in Conferenza di Servizi;

- che con nota del 27.04.2011, prot. 332967, la Ditta richiedente ha trasmesso il Certificato della Camera di Commercio aggiornato ed in originale richiesto in conferenza di servizi;
- che l'ARPAC con nota acquisita il 26/10/2010, prot. 857286, ha comunicato l'avvenuto pagamento a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n.750/04 e n. 154/07;
- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Provinciale Ecologia, Tutela Ambientale, Disinquinamento e Protezione Civile - di Salerno, nonché dell'attestazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio,

D E C R E T A

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta EUROMARMI srl, con sede legale nel Comune di S. Gregorio Magno (SA), Località Forluso, Area P.I.P., Amministratore Unico Stiuso Angelo, nato a S. Gregorio Magno (SA) il 05.08.1970, l'autorizzazione all'emissione in atmosfera ai sensi dell'art. 269, comma 2, D.Lgs. 152/06 per l'impianto sito nel Comune di S. Gregorio Magno (SA), Località Forluso, Area P.I.P., per l'attività di produzione di manufatti in marmo, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01;

- di **vincolare** l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

- 1) comunicare al Settore Ecologia di Salerno, con un anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio e quella di messa a regime dell'impianto;
 - 2) dalla data di messa a regime dell'impianto la Ditta, nei dieci giorni consecutivi di marcia controllata, effettuerà un campionamento costituito da tre prelievi consecutivi in accordo con le norme UNI EN, le cui risultanze dovranno essere inviate al Settore Ecologia di Salerno;
 - 3) stabilire che la Ditta effettui i controlli sulle emissioni, almeno una volta all'anno inviandone i risultati al Settore Ecologia di Salerno;
 - 4) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;
 - 5) è fatto obbligo alla Ditta richiedente la tenuta dei registri di cui all' Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D. Lgs. 152/06;
 - 6) stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;
 - per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- **di stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dal comma 7, art. 269, D.Lgs. 152/06;
- **di demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati;
- di **fare obbligo** alla Ditta di comunicare, al Settore Provinciale di Salerno, eventuali modifiche sostanziali che comportano variazioni qualitative e/o quantitative dell'emissioni in atmosfera, ovvero in caso di trasferimento dell'impianto in altro sito;
- di **dare atto** che la presente autorizzazione, non esonera la Ditta richiedente, dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta EUROMARMI srl, all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di S. Gregorio Magno (SA);
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dr Antonio SETARO